



LICEO CLASSICO STATALE "P. GALLUPPI"

Tel. : 0961/726344

E-mail: [czpc060004@istruzione.it](mailto:czpc060004@istruzione.it) - Sito web: [www.liceoclassicogalluppi.edu.it](http://www.liceoclassicogalluppi.edu.it)

C.F.: 80003960798 – Codice meccanografico: CZPC060004 Via A.De Gasperi. 76 - 88100 CATANZARO



REGIONE CALABRIA

MIUR

**Alla cortese  
attenzione di tutto il  
Personale Scolastico del Liceo  
Classico Statale "P.GALLUPPI"  
Agli alunni  
Al registro elettronico  
SITO WEB**

## **CIRCOLARE N° 25**

### **OGGETTO: Disposizioni legislative per i lavoratori.**

Vengono riportati i principali articoli del D.Lgs. 81/08 ai quali tutti i lavoratori sono obbligati ad osservare.

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

*(Analisi degli articoli riferiti al quadro generale ed in particolare al comparto scuola)*

#### *Art. 2 - Definizioni*

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:

il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;

**il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;**

**l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;**

i volontari del Corpo nazionale dei del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua servizio civile; il lavoratore di cui al D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;



## LICEO CLASSICO STATALE "P. GALLUPPI"

Tel. : 0961/726344

E-mail: [czpc060004@istruzione.it](mailto:czpc060004@istruzione.it) - Sito web: [www.liceoclassicogalluppi.edu.it](http://www.liceoclassicogalluppi.edu.it)

C.F.: 80003960798 - Codice meccanografico: CZPC060004 Via A.De Gasperi. 76 - 88100 CATANZARO



- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva **in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa**. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2001, n. 161, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nel soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera I);
- h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
1. «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
  2. «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
  3. «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
  4. «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;



## LICEO CLASSICO STATALE "P. GALLUPPI"

Tel. : 0961/726344

E-mail: [czpc060004@istruzione.it](mailto:czpc060004@istruzione.it) - Sito web: [www.liceoclassicogalluppi.edu.it](http://www.liceoclassicogalluppi.edu.it)

C.F.: 80003960798 - Codice meccanografico: CZPC060004 Via A.De Gasperi. 76 - 88100 CATANZARO



5. «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  6. «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
  7. «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
  8. «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
  9. «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
  10. «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
  11. «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Omissis

***Vengono definiti puntualmente soggetti, materie e azioni riguardanti l'intera materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.***

***Segnaliamo in particolare che:***

***per "lavoratore" si intende qualsiasi persona che svolge attività lavorativa con o senza retribuzione; rientrano tra questi i docenti e il personale ATA con incarico a TI, a TD, o con contratto di prestazione d'opera, nonché gli allievi di tutte le istituzioni scolastiche;***

***nella definizione di "datore di lavoro" devono essere ricompresi i dirigenti scolastici;***



LICEO CLASSICO STATALE "P. GALLUPPI"

Tel. : 0961/726344

E-mail: [czpc060004@istruzione.it](mailto:czpc060004@istruzione.it) - Sito web: [www.liceoclassicogalluppi.edu.it](http://www.liceoclassicogalluppi.edu.it)

C.F.: 80003960798 - Codice meccanografico: CZPC060004 Via A.De Gasperi. 76 - 88100 CATANZARO



*preposto* = persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle deleghe conferite, sovrintende alla attività lavorativa assicurando l'applicazione delle direttive ricevute; nella scuola rivestono la funzione di "preposto" i DSGA nei confronti del personale ATA, i docenti nei confronti dei propri studenti e i responsabili di plesso e/o sezione staccata con specifica delega;

con la definizione di "azienda" si intende una struttura organizzata del settore pubblico o privato; di conseguenza in questa accezione sono incluse le istituzioni scolastiche;

"salute" = stato di benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in assenza di malattia o d'infermità;

per "valutazione dei rischi" si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (intesi nel senso prima indicato) presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

#### Art. 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  - a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  - b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  - f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  - g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

La valutazione del rischio rimane l'elemento fondamentale del sistema di prevenzione aziendale quindi obbligo non delegabile del datore di lavoro, cui compete la responsabilità della valutazione del rischio e l'elaborazione del documento di valutazione del rischio (VDR).

Tale adempimento, quindi, per la scuola è in capo al dirigente scolastico.

Si evidenzia il comma 3 dell'art. 18 che conferma in pieno la netta distinzione in ordine alla responsabilità per quanto riguarda gli interventi strutturali e la manutenzione degli edifici scolastici tra datore di lavoro ed ente proprietario (Comuni e Province).



LICEO CLASSICO STATALE "P. GALLUPPI"

Tel. : 0961/726344

E-mail: [czpc060004@istruzione.it](mailto:czpc060004@istruzione.it) - Sito web: [www.liceoclassicogalluppi.edu.it](http://www.liceoclassicogalluppi.edu.it)

C.F.: 80003960798 - Codice meccanografico: CZPC060004 Via A.De Gasperi. 76 - 88100 CATANZARO



Rispetto agli interventi di che trattasi i dirigenti e/o i preposti assolvono i loro obblighi con la richiesta specifica avanzata all'amministrazione competente.

La responsabilità del dirigente scolastico è direttamente collegata alla competenza per l'organizzazione del lavoro e alla capacità di spesa.

Non sarà più previsto il Registro Infortuni ma una comunicazione telematica all'INAIL sia per fini statistici e informativi che per quelli assicurativi (infortuni superiori a tre giorni).

Ovviamente tale adempimento scatterà dopo l'attivazione del SINP.

Considerando che il DSGA e i collaboratori del dirigente scolastico ai quali vengano attribuite specifiche deleghe sono individuati, come già detto, "preposti", sono tenuti ad osservare gli obblighi elencati nell'articolo 19.

#### Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e al mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
  - a. contribuire, insieme al datore di lavoro, al dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luoghi di lavoro;
  - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  - e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere e) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - h. **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**
  - i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

omissis.

*Sono confermate le norme relative ai comportamenti che devono assumere i lavoratori in ordine a:*

- *disposizioni impartite per la sicurezza;*
- *utilizzo corretto e appropriato dei dispositivi di protezione*
- *valore della partecipazione nell'organizzazione del lavoro*



LICEO CLASSICO STATALE "P. GALLUPPI"

Tel. : 0961/726344

E-mail: [czpc060004@istruzione.it](mailto:czpc060004@istruzione.it) - Sito web: [www.liceoclassicogalluppi.edu.it](http://www.liceoclassicogalluppi.edu.it)

C.F.: 80003960798 - Codice meccanografico: CZPC060004 Via A.De Gasperi. 76 - 88100 CATANZARO



*In particolare i lavoratori **hanno l'obbligo** di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.*

*Art. 56 – Sanzioni per il preposto*

1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

- a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
- b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
- c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'art. 19, comma 1, lettera g).

*Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori*

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'art. 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

**IL DIRIGENTE**

**ROSETTA FALBO**

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa, ex art.3, c.2, D.Lgs. 39/93